

*Nuova procedura per il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio (art. 250 c.c., legge 219/2012):
legittimato attivo è il minore*

Trib. Milano, sez. IX civ., 2 dicembre 2013 (Pres. G. Servetti, Est. G. Buffone)

DOMANDA PRESENTATA DAL GENITORE PER IL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NON MATRIMONIALE – GENITORE INFRASEDICENNE – AUTORIZZAZIONE GIUDIZIALE – RICHIESTA - ART. 250 C.C. (LEGGE 219/2012) – LEGITTIMAZIONE ATTIVA – MINORE-GENITORE – SUSSISTE

Il materia di procedimento di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, in caso di minore di anni 16, l'autorizzazione giudiziale va richiesta dal genitore interessato che gode di legittimazione attiva.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

Il Comune di Milano, in persona e dell'assistente sociale ..., con nota pervenuta in data 8 novembre 2013, trasmette comunicazione relativa alle minori ..., nata a .., il .. 1998 e .., nata a ..., il .. 2013. ... – da quanto risulta dalla relazione – è figlia di ..., genitrice infrasedicenne e, per tali motivi, il Comune istante richiede di autorizzare la .. a procedere al riconoscimento della figlia.

L'istanza è inammissibile.

Salvo i casi eccezionali previsti dalla Legge, «nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui» (art. 81 c.p.c.): le ipotesi di sostituzione processuale, dunque, sono tassative e richiedono una esplicita previsione legislativa. Il divieto di sostituzione processuale spiega, in particolare, i suoi effetti soprattutto nella materia dei diritti personalissimi in cui, in linea di principio, è finanche inammissibile una rappresentanza sostitutiva. In materia di riconoscimento, l'atto giuridico in senso stretto tipizzato in seno all'art. 254 c.c., prevede che l'attività tesa a riconoscere il figlio come proprio sia coltivata direttamente e personalmente da chi riconosce e l'art. 250, ultimo comma, c.c., introdotto dalla legge 219/2012, non muta la struttura morfologica dell'istituto ma introduce un intervento giudiziale preliminare, di tipo autorizzatorio, per il caso in cui il genitore non abbia ancora compiuto i sedici anni di età. Come questo Tribunale ha, al riguardo, precisato *“il procedimento ex art. 250, comma V, c.c., non è diretto ad accertare né la paternità del neonato né l'idoneità della ricorrente a validamente occuparsi della cura, della crescita e dell'educazione del piccolo, bensì a solo verificare se possa la madre procedere a quel riconoscimento che, comunque, costituirebbe un*

suo diritto laddove avesse ella già compiuto il sedicesimo anno di età” (Trib. Milano, sez. IX, decreto 17 aprile 2013, Pres. est. Servetti). Ne consegue che l’autorizzazione al riconoscimento, ricollegandosi ad un diritto della madre (a prescindere dell’età), va richiesta dalla stessa e, semmai, nell’ambito del procedimento ex art. 250 cit., può darsi luogo all’audizione dei genitori, al fine di raccogliere elementi istruttori utili per la decisione. L’interpretazione qui seguita trova, invero, conferma indiretta nella Circolare 27 dicembre 2012 n. 33 del Ministero dell’Interno (avente ad oggetto: “legge 10 dicembre 2012, n. 219”). Nella nota interpretativa qui ricordata, il Dicastero citato osserva che «il quinto comma dell’art. 250 c.c. (...) consente al genitore infrasedicenne, dal 10 gennaio 2013, di compiere l’atto di riconoscimento del figlio, in presenza dell’autorizzazione giudiziale: ciò determina per l’ufficiale dello stato civile, dalla predetta data, la possibilità, prima non contemplata dall’ordinamento, di ricevere un atto di riconoscimento compiuto da genitore infrasedicenne, atto che dovrà essere accompagnato dalla copia autentica del provvedimento giudiziale di autorizzazione». L’intera procedura di riconoscimento, pertanto, resta affidata all’impulso e alla volontà della genitrice, senza che vi sia spazio per una legittimazione attiva del Servizio Sociale che, semmai, potrà sempre attivarsi per un intervento dell’Autorità competente, per il caso di situazioni che richiedano una presa in carico o un intervento del giudice minorile.

P. Q. M.

letto l’art. 250, ultimo comma, c.c. come modificato dalla legge n. 219/2012,

DICHIARA l’inammissibilità della istanza
Si comunichi

Così deciso in Milano, il 2 dicembre 2013